



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio

mail: protocollo@comune.villasantantonio.or.it

pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it web: www.comune.villasantantonio.or.it

Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138 P.I./C.F. 0007460951

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 54
del
12-12-2023**

**Oggetto: INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO, DEL VICE
SINDACO E DEGLI ASSESSORI - ANNO 2024**

Il **dodici dicembre duemilaventitre**, con inizio alle ore **18:05**, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale;

Visto il Regolamento recante la disciplina delle modalità partecipazione in via Telematica Delibera C.C. Nr. 2/2022;

All'appello sono presenti, in sede e da remoto i signori:

Frongia Fabiano	Sindaco	in videoconferenza
Sanna Virna	Vice Sindaco	Assente
Pau Arianna	Assessore	in videoconferenza
Melis Ilenia	Assessore	in videoconferenza

Presenti n. **3**, assenti n. **1**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dr. Lorenzo Mascia**.

Presiede la seduta il **Sindaco Fabiano Frongia** il quale, verificato il numero legale dei presenti, e dei partecipanti da remoto, mette in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 25 e 26 Ottobre 2020 si sono tenute le consultazioni elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio comunale del Comune di Villa Sant'Antonio, a seguito delle quali è risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Fabiano Frongia;
- il Sindaco ha provveduto, con decreto n.5 del 05.11.2020, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, alla nomina dei componenti della Giunta comunale nelle persone delle Sig.ra Virna Sanna, Dr.ssa Arianna Pau e Sig.ra Ilenia Melis e all'attribuzione della qualifica di Vicesindaco all'Assessore-Sig.ra Virna Sanna;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.11.2020-è stata data comunicazione della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco.

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 12.05.2004;

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 82 che disciplina le indennità di funzione spettanti al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri comunali, così come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, che prevede:

- la misura dell'indennità di "funzione" per il Sindaco e per gli Assessori comunali è determinata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23.08.1988 n. 400, articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti;
- l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- gli Amministratori cui viene corrisposta l'indennità di funzione non percepiscono ulteriori indennità e/o gettone per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle Commissioni costituenti emanazione degli Organi stessi;
- la misura dell'indennità di funzione del Vice Sindaco e degli Assessori comunali è articolata in rapporto percentuale rispetto alla misura della stessa prevista per il Sindaco;
- una somma, pari ad un'indennità mensile di funzione del Sindaco, deve essere annualmente accantonata e dovrà essere corrisposta al Sindaco a fine mandato elettorale;
- le indennità definite con il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, possono essere incrementate e diminuite con deliberazione della Giunta Comunale;

Considerato che la Regione Sardegna, con Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3 – ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, ha previsto quanto segue:

- *l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale;*

Verificato che la popolazione residente da considerare agli effetti della fascia di riferimento per le indennità è calcolata alla fine del penultimo anno precedente (Deliberazione Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 7/SEZAUT/2010/QMIG, adunanza del 21 Dicembre 2009), pari per il Comune di Villa Sant'Antonio a 333 abitanti al 31.12.2021, per cui occorre far riferimento alla fascia dei comuni non capoluogo con popolazione da 0 fino a 1.000 abitanti, che comporta un'indennità per il Sindaco pari ad €2.898,00 come da tabella A allegata alla deliberazione di Giunta Regionale n. 18/74 del 10.06.2022, e nella percentuale del 15% e 10% del predetto importo rispettivamente per il Vice Sindaco e gli Assessori come da D. M. del 4 aprile 2000, n. 119;

Visto:

- l'articolo 1 comma 135 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale prevede che
<< a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro >>;
- l'articolo 1 comma 136 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale prevede che, prima dell'applicazione del comma 135, i comuni interessati provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

Vista la circolare del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, prot. 6508 del 24.04.2014 con la quale è stato indicato che *“tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*;

Richiamata

- la legge regionale 19 giugno 2015, n. 16 - Numero degli assessori comunali. Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali) - che recita *“Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco”*;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 18/74 del 10.06.2022 - Disposizioni in materia di indennità dei Sindaci Metropolitani, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna. Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art.3 che recita: *“L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica evidenzia che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione spettanti ai Sindaci della Sardegna e conseguentemente quelle spettanti ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali, l'articolo 3 della Legge regionale di stabilità n. 3/2022 ha istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna pari ad € 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2022”*;

Vista la determina n. 1957/27596 del 22.06.2022 dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna *“Bilancio Finanziario Gestionale 2022. Impegno di spesa a favore dei Comuni per trasferimenti in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna per l'anno 2022. Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art.3”*, con la quale è stata impegnata la somma pari ad € 10 milioni a favore di 377 Comuni della Sardegna a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione spettanti ai Sindaci, Vice Sindaci e Assessori che ammonta a € 13.778,80 per il Comune di Villa sant'Antonio;

Richiamata:

- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Sardegna n. 156/2022 la quale precisa al punto 2.7 che in relazione alle modalità di calcolo delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali resta confermato quello che veniva espresso all'art. 1 comma 54, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.09.2005 delle indennità degli amministratori locali;
- la determinazione del responsabile dell'Area amministrativa contabile n. 85 del 10 novembre 2022 con la quale sono state determinate le indennità di funzione del Sindaco, Vice Sindaco e degli assessori comunali in applicazione della Legge Regionale n. 03 del 09 marzo 2022 all'articolo 3 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 18/74 del 10 giugno 2022 nel rispetto delle condizioni previste dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 156/2022/PAR la Corte dei Conti, Sezione Regionale del controllo per la regione Sardegna, in risposta a uno specifico quesito in materia di adeguamento dell'indennità dei sindaci della Regione Autonoma della Sardegna come prevista dalla L.R.3/2022;

Considerato che l'indennità di funzione degli amministratori è correlata alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT e che, pertanto, ai fini della quantificazione il metodo di calcolo della popolazione è ancorato al criterio dinamico del dato Istat del penultimo esercizio antecedente piuttosto che a quello statico dell'ultimo censimento, così come stabilito anche dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, con Deliberazione n. 94/2018/PAR;

Preso atto che, la Corte dei Conti Sezione Autonomie, a Sezioni Riunite, con Delibera n. 11/SEZAUT/2023/QMIG in data 10 luglio 2023, ha definito una cavillosa questione interpretativa, stabilendo: *“La decurtazione del 10 per cento dell'indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei*

comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall'art. 1, commi 583- 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022”;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione.

Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese;

DELIBERA

- Di stabilire** di non applicare il taglio del 10%, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione n. 11/SEZAUT/2023/QMIG 156/2022/PAR in data 10 luglio 2023, della Corte dei Conti Sezione Autonomie, la quale stabilisce che “*La decurtazione del 10 per cento dell'indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall'art. 1, commi 583- 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;
- Di approvare** per l'anno 2024 gli importi delle indennità di funzione mensili da corrispondere al Sindaco, Vicesindaco e Assessori come incrementate secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R 3/2022, nelle seguenti misure:

TRATT. PRESIDENTE REGIONE	€13.800,00	RIDUZIONE 50% LAVORATORE DIPENDENTE
SINDACO	€2.898,00	€1.449,00
VICESINDACO (15% RETRIBUZIONE SINDACO)	€434,70	€217,35
ASSESSORE (10% RETRIBUZIONE SINDACO)	€289,80	
ASSESSORE (10% RETRIBUZIONE SINDACO)	€289,80	

- Di riservarsi** la facoltà di procedere ad eventuali congruagli qualora sopraggiungano nuove disposizioni in merito;
- Di dare atto:**
 - che ai sensi di quanto disposto dall'art. 82 del D.lgs. n. 267/2000 tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
 - che agli Assessori comunali non verranno retribuite le presenze delle sedute di Consiglio comunale, in quanto sostituite dall'indennità fissa mensile;
 - che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione degli stessi;
- Di dare atto** che la spesa delle indennità agli amministratori trova copertura nel
 - capitolo 1001 INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI del predisponendo bilancio di previsione anno 2024;
 - Cap. 1018 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU INDENNITA' DI SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI per IRAP del predisponendo bilancio di previsione anno 2024;
- Di dare mandato** al Responsabile del Servizio finanziario affinché provveda agli adempimenti successivi all'adozione del presente provvedimento.

Con separata votazione favorevole unanime, resa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Frangia Fabiano
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dr. Mascia Lorenzo
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.villasantantonio.or.it/>.

Villa Sant'Antonio,

L'impiegato incaricato
Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dr. Mascia Lorenzo
Firmato digitalmente